REGOLAMENTO (CEE) N. 1689/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha previsto la possibilità di concedere un premio variabile alla macellazione degli ovini ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1238/82 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto premio ;

considerando che, al fine di evitare, per quanto riguarda gli animali vivi e le carni, perturbazioni negli scambi, che potrebbero risultare dall'applicazione del regime del suddetto premio, è opportuno fissare, a decorrere dalla prima immissione sul mercato, un termine massimo entro il quale gli animali vivi per i quali è stato concesso il premio devono essere macellati o spediti fuori dello Stato membro o, a seconda dei casi, della regione in questione ; che, d'altra parte, al fine di lottare contro le eventuali frodi, per agevolare i controlli nei macelli, è opportuno prevedere la marchiatura di tutte le carcasse di ovini macellati nello Stato membro o, a seconda dei casi, nella regione in questione ;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2661/80 sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti :

« 4. Gli animali per i quali il premio è stato concesso alle condizioni previste dal paragrafo 3 devono essere

— macellati nello Stato membro, oppure, per quanto riguarda il Regno Unito, nella regione o nelle regioni nelle quali il premio è stato concesso,

— o spediti fuori dello Stato membro o della regione o delle regioni suddette,

entro 21 giorni a decorrere dalla data della loro prima immissione sul mercato in vista della macellazione.

Le autorità competenti prendono le misure intese a garantire :

— il controllo della detenzione degli animali tra la loro certificazione e la loro macellazione ;

— la marchiatura che consenta di identificare il luogo di macellazione di tutte le carcasse provenienti dagli ovini macellati nello Stato membro, oppure, per quanto riguarda il Regno Unito, nella regione o nelle regioni in cui è concesso il premio.

5. Quando gli animali per i quali è stato concesso il premio alle condizioni previste dal paragrafo 3 e che sono spediti al di fuori dello Stato membro, oppure, per quanto riguarda il Regno Unito, al di fuori della regione o delle regioni in cui è concesso il premio, devono essere posti in quarantena per soddisfare ad obblighi di natura sanitaria stabiliti dal paese o dalla regione d'importazione, si considera come giorno della spedizione ai sensi del paragrafo 4 il giorno in cui gli animali sono stati messi in quarantena in vista di tale spedizione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1983.

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
(3) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.
(4) GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione